

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 1/702/2014

OGGETTO: COMUNE DI BEINASCO - VARIANTE PARZIALE N. 3/2013 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3/2013 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Beinasco con deliberazione C.C. n. 51 del 4 dicembre 2013, trasmesso alla Provincia in data 17 dicembre 2013 (pervenuto il 19/12/2013), ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);  
(Prat. 070/2013);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 51 del 4 dicembre 2013 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone la modifica dell'articolo 52 "Sottotetti" delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. finalizzata ad adeguare le prescrizioni vigenti alle necessità dell'evolversi della normativa in materia di risparmio energetico, la quale impone un incremento considerevole dello spessore complessivo delle strutture portanti verticali ed orizzontali, determinato dall'inserimento in sezione di diversi strati di materiali coibentanti e fonoassorbenti, introducendo al comma 2 la definizione della "sagoma limite" integrata da schemi grafici illustrativi, al fine di poter soddisfare i requisiti richiesti dal "Protocollo ITACA".

L'articolo 52 delle N.d.A., è ulteriormente integrato dal comma 3bis, il quale consente la fattibilità di realizzare un servizio igienico nei sottotetti **accessori** e dal comma 5bis, con la possibilità di compartimentare gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi requisiti igienico-sanitari, con arredi fissi.

La documentazione di Variante riporta, sinteticamente la conformità con la pianificazione sovracomunale e con il Piano di Zonizzazione Acustica; segnala altresì **l'esclusione dal procedimento di assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56/77 come novellato dalla L.R. 3/2013;**

**dato atto** che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 20 del 1 ottobre 2013 di adozione “ ... *contiene l'elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*”;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3/2013 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Beinasco con deliberazione C.C. n. 51 del 4 dicembre 2013, le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alle modalità di stesura della documentazione di Variante, si rammenta che la Legge Urbanistica Regionale è stata aggiornata e modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 (B.U.R. 28 marzo 2013) e successivamente dalla **L.R. 17 del 12 agosto 2013 (B.U.R. 14 agosto 2013)**; pertanto, indipendentemente dal contenuto della stessa, occorre adeguare la citata documentazione alle disposizioni più recenti, recependo negli atti amministrativi di adozione/approvazione le nuove modalità, sinteticamente, di seguito riportate:
- la deliberazione di adozione della Variante in oggetto riporta correttamente **l'elencazione delle condizioni** di cui al **comma 5** dell'articolo 17 L.R. 56/77, occorre integrare la *lettera a)* verificando l'intera estensione “*non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione*”;
  - “ ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei **parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f)** riferito al complesso delle Varianti Parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga. ...”;
  - per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante riporta le condizioni di esclusione ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 3/2013; si segnala come tale procedura, sia stata modificata dalla citata L.R. 17/2013, in vigore dal 29 agosto 2013, la quale ha limitato le casistiche di esclusione dalla Verifica

preventiva alla V.A.S., individuate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, alle Varianti “ ... *finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS ...* ”;

- b) per quanto attiene più specificatamente l'oggetto delle modificazioni proposte, si ricorda all'Amministrazione Comunale la necessità, che le stesse siano supportate da motivazioni di interesse pubblico, in particolare quando l'argomento come in questo caso sia già normato ai sensi della L.R. 21 del 6 agosto 1998 “*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*”;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Beinasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 21 gennaio 2014

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
(F.to in originale)